



COMUNE DI SERRA SANT'ABBONDIO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

ORDINANZA

N. 42 DEL 01-09-2026

Oggetto: PROROGA ORDINANZA N.32-2026 RELATIVA AL DIVIETO DI TRANSITO DEI VEICOLI A MOTORE E CHIUSURA TEMPORANEA DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA "DELLE SCALETTE" CHE DA FONTE AVELLANA CONDUCE AL MONTE CATRIA, A 2,5 KM DALL'INTERSEZIONE CON LA SP 52 E FINO AL CONFINE COMUNALE, DAL GIORNO 05 AL 31 AGOSTO 2026 PER MOTIVI DI INCOLUMITA' PUBBLICA E SICUREZZA STRADALE IN ATTESA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PROPEDEUTICI DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE E INTERVENTO SU PORZIONI DI MANTO STRADALE" RIENTRANTI NELL'ID 268344 DI "RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DANNEGGIATA DALL'ALLUVIONE DEL 15 SETTEMBRE E CHE COMUNQUE NON RIGUARDA ALTRI INTERVENTI FINANZIATI CON PIANI PRECEDENTEMENTE APPROVATI SU STRADA COMUNALE DENOMINATA "DELLE SCALETTE". CUP H65F23000400002.

IL SINDACO

RICHIAMATA l'Ordinanza sindacale n. 32 del 03/08/2026 con la quale, per le motivazioni nella stessa addotte, si disponeva ***IL DIVIETO DI TRANSITO DEI VEICOLI A MOTORE E LA CHIUSURA TEMPORANEA DI UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA "DELLE SCALETTE" che da Fonte Avellana conduce al Monte Catria ed in particolare nel tratto a 2,5 Km dall'intersezione con la SP 52 (indicazione Grotta San Pier Damiani) e fino al confine comunale, dal 05 al 31 agosto 2026***, per motivi di incolumità pubblica e sicurezza stradale, in attesa dell'avvio dei "lavori propedeutici di regimazione acque meteoriche e intervento su porzioni di manto stradale" rientranti nell'ID 268344 di "Ripristino della viabilità danneggiata dall'alluvione del 15 settembre e che comunque non riguarda altri interventi finanziati con piani precedentemente approvati su strada comunale denominata "Delle Scalette". CUP H65F23000400002;

PRESO ATTO che con la medesima Ordinanza si disponeva altresì che:

"SONO ESCLUSI dalla presente ordinanza i mezzi di soccorso e pronto intervento;

DOVRANNO ESSERE AUTORIZZATI previa apposita richiesta:

gli operatori dei mezzi impegnati in attività silvo-pastorale, i raccoglitori di funghi e tartufi in possesso del relativo tesserino, coloro che praticano l'attività sportiva di arrampicata."

CONSIDERATO:

che specialmente nel periodo estivo/autunnale, tale strada viene utilizzata anche dai turisti che vogliono arrivare al Monte Catria;

che in attesa di individuare la ditta e i lavori da eseguire per intervenire preliminarmente all'intervento complessivo di cui sopra, si rende necessario emanare un'ordinanza di proroga della precedente n.32/2026, contenente i provvedimenti di regolazione del traffico e di predisposizione della segnaletica di preavviso della chiusura fino al 30/09/2026;

RICHIAMATI:

gli art.5 - 6 - 7 del Decreto Legislativo 30/04/92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n. 495 del 16/12/92;

la Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi del citato art. 54 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

TENUTO CONTO di quanto premesso,

ORDINA

la proroga dell'Ordinanza n.32 del 03/08/2026 relativa al:

IL DIVIETO DI TRANSITO DEI VEICOLI A MOTORE E LA CHIUSURA TEMPORANEA DI UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA "DELLE SCALETTE" che da Fonte Avellana conduce al Monte Catria ed in particolare nel tratto a 2,5 Km dall'intersezione con la SP 52 (indicazione Grotta San Pier Damiani) e fino al confine comunale, fino al 30/09/2026, per motivi di incolumità pubblica e sicurezza stradale, in attesa dell'avvio dei "lavori propedeutici di regimazione acque meteoriche e intervento su porzioni di manto stradale" rientranti nell'ID 268344 di "Ripristino della viabilità danneggiata dall'alluvione del 15 settembre e che comunque non riguarda altri interventi finanziati con piani precedentemente approvati su strada comunale denominata "Delle Scalette". CUP H65F23000400002;

SONO ESCLUSI dalla presente ordinanza i mezzi di soccorso e pronto intervento;

DOVRANNO ESSERE AUTORIZZATI previa apposita richiesta:

gli operatori dei mezzi impegnati in attività silvo-pastorale, i raccoglitori di funghi e tartufi in possesso del relativo tesserino, coloro che praticano l'attività sportiva di arrampicata.

D I S P O N E I N F I N E

che le autorizzazioni al transito in deroga, già rilasciate ed in scadenza il 31/08/2026, rimarranno valide fino al 30/09/2026. Rimarranno invece invariate le modalità di transito e le prescrizioni ivi riportate;

Di demandare il personale del Settore Tecnico, di posizionare la necessaria segnaletica stradale a norma degli art. 20 e 21 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e dall'art.30 all'art. 43 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 16/12/1992 n. 495;

I contravventori saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 del D. Lgs. N. 285/92;

Alla Polizia Locale e le altre forze di Polizia di cui all'art. 12 CDS il controllo per il rispetto della presente ordinanza;

La presente Ordinanza venga resa nota al pubblico mediante l'installazione dei prescritti segnali stradali, affissione all'Albo Pretorio Comunale e pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune di Serra Sant'Abbondio;

La stessa venga trasmessa, per opportuna conoscenza:
alla Protezione Civile Regione Marche - Vice Commissario dell'Alluvione;
all'Agente della locale polizia Municipale al quale è demandato il compito di far rispettare la presente Ordinanza;
al Nucleo Carabinieri Forestale Serra Sant'Abbondio;
al Comune di Frontone;
al Comune di Cagli;
al Comune di Cantiano;
Al Monastero di Fonte Avellana;
Alla Provincia di Pesaro e Urbino;
agli Uomini Originari di Frontone;
alla Comunanza Agraria di Serra Sant'Abbondio;

S O S P E N D E

Le precedenti ordinanze in contrasto con la presente nel periodo suindicato.

SI DA' ATTO infine che, ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso o in alternativa al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni.

IL SINDACO
Dott. Ludovico Caverni

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al
Lì

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
CATENA EMILIANO